



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N 65100 O.R.

del 19 DIC. 2024

Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii, per l'individuazione e l'autorizzazione di un'area attrezzata "autorizzata" a deposito temporaneo sita in c.da Michelica, censita al Catasto del Comune di Modica foglio n° 103 p.lle 421 e 412, ove sarà collocato un cassone scarrabile per il deposito preliminare del rifiuto in gesso e cartongesso (E.E.R. 17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*) per la realizzazione del progetto sperimentale del L.C.C. di Ragusa di cui alla Convenzione del 27.06.2024

IL SINDACO

Considerato che:

- il L.C.C. di Ragusa ha predisposto specifico progetto sperimentale per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti in gesso e cartongesso (E.E.R. 17 08 02), coinvolgendo i Comuni del L.C.C. di Ragusa;
- il progetto sperimentale proposto:
 - prevede la collocazione di un cassone scarrabile presso i C.C.R. dei Comuni aderenti ovvero in area debitamente autorizzata ed attrezzata al deposito temporaneo e con accesso controllato, allocata nell'ambito territoriale di competenza;

Visto il verbale della conferenza di servizio tenutasi presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa in data del 27 giugno 2024, avente ad oggetto la **"Gestione dei Rifiuti a base di gesso e cartongesso. Annualità 2024/2026"**, durante la quale i Comuni aderenti, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa e Vittoria, hanno condiviso e firmato la Convenzione per la gestione dei detti rifiuti in gesso e cartongesso;

Considerato che l'intervento in argomento rientra nell'ambito dell'attività dell'Ente in materia di gestione e tutela del territorio e ha l'obiettivo di contrastare l'abbandono indiscriminato di tale tipologia di rifiuti, al fine di evitare la proliferazione di micro discariche con presenza dei rifiuti contenenti gesso e cartongesso, la cui attività di raccolta e di successivo recupero/smaltimento diventerebbe estremamente onerosa per i Comuni;

Considerato che i rifiuti di gesso e cartongesso, in quanto non classificati come rifiuti urbani, non possono essere conferiti in un tradizionale centro di raccolta predisposto dal Comune, e, pertanto, l'attività di raccolta deve essere opportunamente regolamentata;

Riscontrata la necessità e l'urgenza dell'intervento di che trattasi, atteso che:

- ✓ il ritardo o la mancata esecuzione dello stesso può costituire grave danno e pericolo per la pubblica incolumità e può arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- ✓ l'abbandono indiscriminato dei rifiuti in gesso e cartongesso può determinare inquinamento del suolo, del sottosuolo nonché delle acque sia superficiali che profonde stante l'elevato contenuto di materiale inquinante;

Considerato che, secondo quanto stabilito con la predetta convenzione:

- il Libero Consorzio Comunale di Ragusa sosterrà gli oneri relativi al noleggio dei cassoni scarrabili, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di gesso e cartongesso presso i centri di smaltimento autorizzati;
- restano a carico del Comune le sole spese inerenti lo smaltimento che dovranno essere corrisposti al L.C.C. di Ragusa a completamento del progetto;

Dato atto che:

- per le finalità della predetta Convenzione, i Sindaci dei Comuni aderenti devono adottare apposita Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.L. n° 267/2000 – T.U.E.L. con specifico riferimento all'area destinata all'allocazione del cassone scarrabile che dovrà essere impermeabilizzata, recintata ed opportunamente presidiata anche mediante sistemi di video sorveglianza;
- la durata di tale Ordinanza Sindacale va dalla data di emissione fino alla scadenza del progetto, ovvero fino all'esaurimento dei fondi stanziati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, salvo eventuale proroga;
- detto progetto sperimentale, attivato dal L.C.C., ha l'obiettivo di regolamentare il conferimento dei rifiuti in gesso e cartongesso sia da parte delle utenze domestiche che delle microimprese, per come definite dalla *Raccomandazione della Commissione Europea n° 361 del 06.05.2003, ossia le imprese iscritte alla C.C.I.A.A.*, che hanno un numero di dipendenti inferiore a 10 e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che, ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n° 152/2006, sono iscritte all'Albo Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto della Convenzione;

Dato atto che, come prevede la convenzione:

- le utenze domestiche potranno conferire il rifiuto in gesso e cartongesso, presso la specifica area attrezzata all'uopo autorizzata per il deposito temporaneo dal Comune aderente alla convenzione in cui ricadono i lavori eseguiti, presentando il documento di trasporto (All. 3 della Convenzione) fino ad un quantitativo di 50 kg./die e comunque fino a 150 kg. complessivi nel corso del periodo dalla data di emissione della presente ordinanza fino alla scadenza del progetto, ovvero fino all'esaurimento dei fondi stanziati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, salvo eventuale proroga;
- le micro imprese, come sopra definite, potranno conferire il rifiuto in gesso e cartongesso, prodotto esclusivamente in cantieri che insistono sul territorio comunale di pertinenza, presso la specifica area attrezzata all'uopo autorizzata per il deposito temporaneo dal Comune aderente alla convenzione, presentando il documento di trasporto (All. 3 della Convenzione) fino ad un quantitativo massimo 500 kg. complessivi nel corso del periodo dalla data di emissione della presente ordinanza fino alla scadenza del progetto, ovvero fino all'esaurimento dei fondi stanziati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, salvo eventuale proroga;
- le micro imprese dovranno presentare, preventivamente, al L.C.C. di Ragusa – Settore 6° Ambiente e Geologia - U.O.C. 4 – Gestione Rifiuti – apposita istanza di adesione alla Convenzione redatta secondo l'All. 1 o, per il tramite dell'Associazione di Categoria, secondo l'All. 2 della Convenzione, atteso che solo le micro imprese iscritte in un apposito registro di adesione potranno effettuare il conferimento dei rifiuti in gesso e cartongesso, come sopra specificato;

Dato atto che il conferimento presso l'area attrezzata dovrà avvenire secondo le modalità tecniche, le condizioni e l'utilizzo della modulistica allegata alla convenzione e che, in particolare:

- il documento di trasporto (All.3) dovrà essere redatto in triplice copia e consegnato in copia al gestore dell'area "autorizzata" al deposito temporaneo, al trasportatore e al L.C.C. di Ragusa;
- il conferimento dovrà avvenire esclusivamente nell'area "autorizzata" al deposito temporaneo e il gestore dovrà avere cura di verificare:
 - l'iscrizione della ditta conferitrice nell'elenco delle microimprese predisposto dal L.C.C. di Ragusa;
 - che il sito di produzione del rifiuto di gesso e cartongesso deve essere allocato all'interno del Comune di appartenenza dell'area autorizzata al deposito temporaneo;

- visivamente la conformità del rifiuto in gesso e cartongesso privo di materiale estraneo quali fili di ferro, materiale cartaceo, in plastica e quant'altro. In caso di non conformità il gestore dovrà vietare il conferimento, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente e al L.C.C. di Ragusa per i provvedimenti consequenziali previsti dalla norma;

Dato atto che:

- le parti si riservano la possibilità di discutere un ampliamento della predetta convenzione sia con riguardo al presente progetto che per eventuali altre collaborazioni complementari a questa;
- i Comuni aderenti dovranno:
- pubblicizzare il progetto de quo sul proprio sito istituzionale, dandone la massima diffusione, al fine di favorire la corretta raccolta e il conferimento del rifiuto in gesso e cartongesso e di contrastare il fenomeno dell'abbandono sul territorio;
- comunicare gli orari di apertura e chiusura dell'area autorizzata al deposito temporaneo per la raccolta dei rifiuti in gesso e cartongesso;

Verificata la disponibilità di un'area debitamente attrezzata, sita in c.da Michelica, censita al Catasto del Comune di Modica f.oglio 103 p.lle 421 e 412, dove poter allocare il cassone scarrabile per il conferimento dei rifiuti in gesso e cartongesso ad opera di privati cittadini e/o di microimprese iscritte alla C.C.I.A.A. locale;

Ritenuto opportuno provvedere alla redazione di un apposito provvedimento che regola l'attività di che trattasi;

Ritenuto opportuno, inoltre, condividere l'attività sperimentale proposta dal L.C.C. di Ragusa e condivisa dai Comuni aderenti alla predetta convenzione firmata in sede di conferenza del 27.06.2024;

Ribadito, ulteriormente, che la sopra detta attività sperimentale e finalizzata ad evitare problematiche di inquinamento, che, potenzialmente, potrebbero determinare emergenze sanitarie e/o di igiene pubblica;

Visti:

- gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia dell'ambiente onde evitare situazioni di degrado del territorio con nocumento alla collettività;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

ORDINA

Per tutte le considerazioni in premessa:

- 1. Di autorizzare**, ai sensi dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del D. lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii , l'attività sperimentale, attivata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per il conferimento dei rifiuti in gesso ed in cartongesso ad opera di privati cittadini e/o di microimprese iscritte alla C.C.I.A.A. locale presso l'area comunale debitamente attrezzata sita nella zona artigianale in c.da Michelica, censita al Catasto del Comune di Modica foglio n° 103 p.lle 421 e 412, dove sarà allocato il cassone scarrabile fornito dal L.C.C. di Ragusa, dalla data di emissione della presente Ordinanza Sindacale fino alla scadenza del progetto, ovvero fino all'esaurimento dei fondi stanziati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, salvo eventuale proroga, secondo le modalità tecniche e le condizioni di cui alla convenzione firmata che di seguito si riportano e mediante l'utilizzo della modulistica alla stessa allegata:
 - il documento di trasporto (All.3) per il conferimento dovrà essere redatto in triplice copia da consegnare al gestore dell'area "autorizzata" al deposito temporaneo, al trasportatore e al L.C.C. di Ragusa;

- il conferimento dovrà avvenire esclusivamente nell'area "autorizzata" al deposito temporaneo e il gestore dovrà avere cura di verificare:
- l'iscrizione della ditta conferitrice nell'elenco delle microimprese predisposto dal L.C.C. di Ragusa;
 - che il sito di produzione del rifiuto in gesso e cartongesso deve essere allocato all'interno del Comune di appartenenza dell'area autorizzata al deposito temporaneo;
 - visivamente la conformità del rifiuto in gesso e cartongesso privo di materiale estraneo quali fili di ferro, materiale cartaceo, in plastica e quant'altro. In caso di non conformità il gestore dovrà vietare il conferimento, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente e al L.C.C. di Ragusa per i provvedimenti consequenziali previsti dalla norma;
2. **Di autorizzare** la collocazione del cassone scarrabile fornito dal L.C.C. di Ragusa all'interno dell'area attrezzata autorizzata a deposito temporaneo sita in c.da Michelica e censita al Catasto del Comune di Modica foglio n° 103 p.lle 421 e 412;
3. **Di consentire**, come da convenzione, ai cittadini ed alle microimprese del Comune di Modica di accedere e conferire i rifiuti in gesso e cartongesso, prodotti esclusivamente presso utenze residenti nel territorio del Comune di Modica ed iscritte regolarmente al ruolo TARI, nel cassone scarrabile dedicato ed ubicato all'interno dell'area attrezzata autorizzata a deposito temporaneo sita in c.da Michelica e censita al Catasto del Comune di Modica foglio n° 103 p.lle 421 e 412;
4. **Alla Ditta "IGM Rifiuti Industriali srl"**, nella qualità di ditta affidataria del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti espletato in ambito comunale, di:
- ✓ **eseguire** il servizio di cui alla presente Ordinanza consentendo, presso l'area attrezzata autorizzata a deposito temporaneo sita in c.da Michelica e censita al Catasto del Comune di Modica foglio n° 103 p.lle 421 e 412, i conferimenti dei rifiuti in gesso e cartongesso secondo le modalità riportate al punto 1. Detti conferimenti dovranno essere consentiti previa accettazione dei documenti di trasporto che dovranno contenere le notizie relative ai rifiuti in gesso e cartongesso, secondo quanto riportato nell'allegato modello (ALL. 3) e successivamente trasmetterli, entro il giorno 5 di ogni mese, all'Ufficio Ambiente del Comune di Modica;
 - ✓ **provvedere** alla pubblicizzazione di tale attività tramite i canali di comunicazione utilizzati per le attività di sensibilizzazione del servizio di raccolta;
5. **Che** la presente ordinanza, avente efficacia erga omnes, trovi applicazione dalla sua pubblicazione all'Albo informatico dell'Ente e che questo Ente provvederà alla pubblicizzazione di tale attività sia con i normali canali istituzionali che mediante i canali social

AVVERTE

CHE avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione avanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia notificato tramite pec:

- ✓ Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Settore 6° – Ambiente e Geologia” – U.O.C. 4 – Gestione Rifiuti - PEC: protocollo@pec.provincia.regusa.it
- ✓ Alla ditta IGM Rifiuti Industriali s.r.l" in qualità di gestore del servizio pubblico del Comune di Modica e della predetta area attrezzata, con sede a Siracusa - PEC: igm.rifiutiind@gruppoigm.it

- ✓ Al Dirigente ad Interim del IV Settore "Ecologia e Politiche Ambientali" del Comune di Modica - PEC: segretario.comune.modica@pec.it
- ✓ Al Responsabile E.Q. dell'U.O.C. 7 "Ecologia e Politiche Ambientali" del Comune di Modica – PEC: settore.nono.comune.modica@pec.it
- ✓ Al Comando di Polizia Locale – pec: comandopm.comune.modica@pec.it.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO
Dott.ssa Maria Monisteri Caschetto